



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 12/03/2026

OGGETTO: OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL FONDO RISCHI CONTENZIOSO NEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2026

L'anno **2026**, addì **12** del mese di **marzo** alle ore **14:15**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente da remoto
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente da remoto
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente da remoto
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. FABIO TOSCANO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI
Anno: 2026
Numero: 588

OGGETTO

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL FONDO RISCHI CONTENZIOSO NEL BILANCIO
DELL'ESERCIZIO 2026**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che Il fondo contenzioso è disciplinato dal Principio contabile applicato allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al paragrafo 5.2, lett. h), prevede che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui abbia significative probabilità di soccombenza, o qualora vi sia una sentenza, non definitiva e non esecutiva, di condanna al pagamento di spese, in attesa dell'esito del contenzioso stesso l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie a far fronte a detta eventualità, stanziando nel bilancio di previsione, nella missione 20 programma 3, le relative spese (accantonamento a fondo rischi), il cui importo non può essere determinato in maniera meccanica o automatica, ma deve essere il frutto di una prudente valutazione dell'ente, in rapporto alle dimensioni del contenzioso in essere e delle probabilità di soccombenza, prendendo in considerazione per la quantificazione dell'importo da accantonare tutte le spese potenzialmente derivanti a carico dell'ente, quali, ad esempio, il risarcimento danni richiesto, le rivalutazioni, gli interessi, le spese legali e di consulenza dei tecnici di ufficio;

RILEVATO che il fondo suddetto andava costituito per la prima volta in occasione della prima applicazione dei nuovi principi contabili, e che lo stesso deve essere aggiornato annualmente in occasione della approvazione del bilancio di previsione in relazione all'andamento del contenzioso dell'ente;

PRESO ATTO dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza contabile (da ultimo delibere n. 93, 94, 97 e 98 del 19 settembre 2024 della Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna) secondo cui l'accantonamento al fondo contenzioso deve essere il risultato di una valutazione delle cause pendenti e lo stesso va formalizzato con l'adozione di una delibera della giunta comunale;

RILEVATO altresì che la Corte dei conti ha altresì elaborato i criteri per valutare il rischio di soccombenza, ai fini della quantificazione delle somme da accantonare, distinguendo le singole posizioni tra passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, valutando la eventualità della soccombenza come segue:

- probabile: la previsione del suo verificarsi è legata a motivi seri o attendibili, anche se non certi; la probabilità che si verifichi è maggiore della probabilità che non si verifichi; indice di rischio almeno pari al 51%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale;
- possibile: il grado di avveramento è inferiore al probabile; la probabilità che non si verifichi è maggiore della probabilità che si verifichi: il range del rischio (e del conseguente accantonamento) oscilla tra un massimo del 49% e un minimo del 10%;
- remota: ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia potrà accadere molto difficilmente; nella prassi, si ritiene remoto un evento quando la probabilità che si verifichi è stimata inferiore al 10%: nessun accantonamento;

CONSIDERATO che i competenti uffici hanno provveduto alla ricognizione del contenzioso in essere, sia per quanto riguarda la natura e lo stato di avanzamento di ogni singola posizione sia per quanto concerne la valutazione del rischio di soccombenza e la conseguente quantificazione dell'importo da accantonare in bilancio,

VISTO il prospetto riepilogativo delle risultanze di detta ricognizione, prospetto che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il sopra ricordato principio contabile n. 4/2 espressamente stabilisce che l'organo di revisione è tenuto a verificare la congruità degli accantonamenti per contenzioso, rilasciando al riguardo una specifica attestazione di congruità degli accantonamenti (Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 14/2017/INPR);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

CON VOTAZIONE unanime, espressa in forma palese:

DELIBERA

1. DI APPROVARE il prospetto riepilogativo concernente il contenzioso in essere, prospetto che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DETERMINARE in complessivi euro **190.524,29 €**, come risulta dal prospetto allegato, l'importo del fondo da accantonare nel bilancio dell'esercizio 2026, quale fondo rischi derivanti dal contenzioso in essere;
3. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO